

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

(Approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Veneto nella seduta del 3 ottobre 2003 e modificato nella seduta del 13 dicembre 2005)

Art. 1

Funzione disciplinare

1. Il Consiglio Regionale dell'Ordine svolge la funzione disciplinare, ai sensi dell'art. 12, secondo comma lett. i) e dell'art. 27 L. 56/89, relativamente agli iscritti all'Albo della Regione di competenza.
2. Il Consiglio Regionale esercita la funzione disciplinare ogniqualvolta emerga a carico di un iscritto all'Albo di competenza l'ipotesi di violazione delle norme del vigente Codice Deontologico o della normativa in materia di pubblicità professionale ovvero l'ipotesi di condotte che comunque non risultino conformi alla dignità e al decoro della professione.
3. La funzione disciplinare è esercitata dal Consiglio secondo le norme del presente Regolamento.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle altre norme e disposizioni vigenti in materia, con particolare riferimento al codice di procedura civile.

Art. 2

Accertamento preliminare

1. Qualora il Consiglio venga a conoscenza di fatti che possano configurare illecito disciplinare, il Presidente o un Consigliere da lui delegato facente parte della Commissione Deontologica svolge un accertamento preordinato alla verifica preliminare circa la non infondatezza dei fatti.
2. Il Presidente o il Consigliere delegato di cui al comma precedente chiede all'iscritto interessato di presentare le proprie controdeduzioni scritte. La richiesta deve essere inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, concedendo all'iscritto un termine di trenta giorni per rispondere. L'invio di tale comunicazione, da effettuarsi ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, coincide con l'apertura di un procedimento amministrativo. In tale comunicazione dovranno essere indicati il nominativo del soggetto responsabile, individuato nella persona del Presidente o del Consigliere delegato, e i fatti contestati, eventualmente mediante richiamo all'esposto presentato che dovrà essere allegato.
3. L'accertamento preliminare può anche consistere nell'audizione dell'iscritto interessato nonché, eventualmente, dell'autore della segnalazione e, ove necessario, di persone informate sui fatti.
4. La convocazione per l'audizione deve essere inviata all'iscritto, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno trenta giorni prima della data prevista per l'audizione e deve contenere l'esplicita indicazione dei fatti oggetto di contestazione e della facoltà per l'iscritto di avvalersi dell'assistenza di un legale.
5. L'audizione dell'iscritto deve essere fatta constatare da regolare verbale, sottoscritto dalle persone presenti.
6. Qualora l'iscritto non si presenti, adducendo adeguate giustificazioni, all'audizione prevista, deve essere riconvocato in altra data possibilmente con lui concordata. Qualora non si presenti anche alla seconda convocazione, viene convocato per una terza volta con lettera raccomandata, all'interno della quale si specifica che il Consiglio, in caso di assenza persistente, può comunque deliberare l'apertura di un procedimento disciplinare a suo carico dopo la data di tale ultima convocazione.

7. Durante la fase dell'accertamento preliminare, il Presidente o il Consigliere incaricato possono assumere sommarie informazioni da persone informate dei fatti, anche su richiesta dell'iscritto oppure dell'autore della segnalazione.

8. La convocazione per l'audizione deve essere inviata a ciascuno di tali soggetti, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno trenta giorni prima della data prevista per l'audizione e deve contenere almeno una generica indicazione dei fatti oggetto della segnalazione ricevuta e l'informazione della facoltà di avvalersi dell'assistenza di un legale.

9. Le audizioni dell'autore della segnalazione o di altre persone informate sui fatti devono essere fatte constatare da regolari verbali, sottoscritti dalle persone presenti.

Art. 3

Archiviazione, formulazione addebiti ed inizio del procedimento disciplinare

1. Il Presidente o il Consigliere delegato, nella prima riunione utile, riferisce al Consiglio i risultati dell'accertamento preliminare.

2. Il Consiglio, udita la relazione, accerta se sussistano o meno elementi per dar luogo al procedimento disciplinare, deliberando nel primo caso l'apertura del procedimento, nel secondo l'archiviazione.

3. In ipotesi di archiviazione, ne viene data tempestiva comunicazione all'interessato e all'esponente a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4. Con la deliberazione di inizio del procedimento disciplinare il Consiglio formula gli addebiti da contestare all'iscritto, con l'indicazione di tutte le circostanze che possono configurare illecito disciplinare e l'indicazione degli articoli del Codice Deontologico di riferimento.

5. Nella deliberazione di inizio del procedimento disciplinare il Consiglio decide inoltre la data prevista per la celebrazione del dibattimento, la citazione a testimoniare delle persone informate dei fatti, già ascoltate durante l'accertamento preliminare, le cui dichiarazioni siano risultate pertinenti al caso in esame, e nomina il Consigliere relatore.

6. Della seduta del Consiglio va redatto il verbale, nel quale si devono far constatare le opinioni espresse, le risoluzioni adottate e gli addebiti formulati, oltre ad ogni determinazione approvata. Nel verbale deve essere rispettato l'anonimato dell'iscritto indagato.

Art. 4

Adempimenti del Presidente

1. Il Presidente provvede a notificare all'interessato:

- a) la menzione circostanziata degli addebiti, delle norme del Codice Deontologico di cui si ipotizza l'infrazione e dei mezzi di prova disposti;
- b) l'informazione che l'iscritto sottoposto a procedimento, o il suo legale, può prendere visione ed estrarre copia degli atti relativi al procedimento, previo pagamento delle spese relative;
- c) il termine di trenta giorni per produrre le proprie deduzioni scritte e le eventuali istanze istruttorie;
- d) l'indicazione del luogo, giorno ed ora del giudizio disciplinare, che non potrà aver luogo prima di trenta giorni dalla data della notificazione;
- e) l'espresso avvertimento che, qualora non si presenti alla seduta del Consiglio, si procederà al giudizio in sua assenza;
- f) l'avvertenza che può avvalersi dell'assistenza di un legale;

- g) l'indicazione che la comunicazione costituisce avvio del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 7 L. 241/90.
2. Il Presidente, in attuazione della deliberazione del Consiglio di apertura del procedimento disciplinare, convoca mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, per la data prevista per la celebrazione del dibattimento, anche i testimoni eventualmente richiesti dal Consiglio.
 3. Dell'inizio del procedimento è data comunicazione al Procuratore della Repubblica competente territorialmente, all'esponente e, per conoscenza, al Consiglio Nazionale dell'Ordine.

Art. 5

Diritti dell'iscritto sottoposto a procedimento disciplinare

1. In tutte le fasi della indagine preliminare e del procedimento disciplinare di cui al presente Regolamento l'iscritto può avvalersi dell'assistenza di un legale di sua fiducia.
2. Se non si presenta al dibattimento, anche in presenza di un legale di sua fiducia, l'iscritto viene dichiarato assente ed il Consiglio può decidere di rinviare il dibattimento oppure di celebrarlo ugualmente.

Art. 6

Composizione del Consiglio nella funzione di collegio giudicante e celebrazione del procedimento disciplinare

1. Per la validità delle sedute del Consiglio dell'Ordine convocato per esercitare le funzioni disciplinari, è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Nel corso dell'adunanza e della successiva camera di consiglio non può mutare la composizione del Consiglio verbalizzata all'inizio della seduta.
2. Nel luogo, nel giorno e nell'ora fissati il Consiglio si riunisce per la celebrazione del dibattimento disciplinare. Il relatore espone i fatti addebitati, le circostanze emerse in sede di accertamento preliminare, le sommarie informazioni assunte, le istanze istruttorie presentate dall'indagato. Successivamente il Consiglio sente l'incolpato.
3. Sentito l'incolpato, il Consiglio decide sulle eventuali istanze istruttorie, ove occorra ritirandosi in camera di consiglio. Se risulta necessario acquisire documenti non immediatamente disponibili, ovvero procedere alla audizione di testimoni che non siano presenti, la prosecuzione del dibattimento è rinviata a data non superiore a giorni trenta.
4. L'incolpato personalmente ovvero a mezzo del suo difensore e i consiglieri hanno diritto di interrogare direttamente i testimoni presenti.
5. Conclusa l'istruttoria dibattimentale, l'incolpato ovvero il suo difensore svolge oralmente le proprie difese e assume le proprie conclusioni. Può presentare una memoria scritta. Della seduta viene redatto processo verbale sommario a cura del Consigliere Segretario del Consiglio dell'Ordine.
6. Dichiarato chiuso il dibattimento, il Consiglio si riunisce in camera di consiglio dove, previa discussione, emana la decisione disciplinare.
7. Il Consiglio, qualora all'esito dell'istruttoria dibattimentale ritenga che siano emerse ipotesi di violazioni disciplinari diverse od ulteriori rispetto a quelle in origine contestate, dispone per la prosecuzione del procedimento disciplinare mediante la nuova formulazione degli addebiti di cui al precedente art. 3. In tal caso, il Consiglio decide se pronunciare immediatamente una decisione

disciplinare sugli addebiti originariamente contestati ovvero se rimettere la decisione finale all'esito del supplemento procedimentale.

Art. 7

Formazione e contenuti della decisione

1. La decisione viene adottata a maggioranza dei votanti con voto palese; in caso di parità, prevale la decisione più favorevole all'incolpato.
2. La decisione deve essere formalmente redatta riportando:
 - a) l'indicazione dei Consiglieri presenti;
 - b) la data in cui è stata adottata;
 - c) i fatti addebitati;
 - d) le prove assunte;
 - e) l'esposizione dei motivi da cui risulti l'iter logico che ha condotto alla formazione del convincimento del Consiglio e la correlazione tra decisione ed addebiti contestati;
 - f) il dispositivo;
 - g) l'avvertimento che la decisione può essere impugnata con ricorso al Tribunale competente entro trenta giorni dalla notificazione della decisione stessa;
 - h) la sottoscrizione del Presidente e del Consigliere Segretario.

Art. 8

Verbalizzazione

1. Di tutto quanto si svolge nella seduta disciplinare va dato atto nel verbale, che deve essere redatto dal Segretario sotto la direzione del Presidente e sottoscritto da entrambi e deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) i Consiglieri presenti e quelli assenti e le eventuali comunicazioni circa i motivi dell'assenza;
 - b) il luogo, la data e l'ora d'inizio;
 - c) la sintesi dell'intervento del Consigliere relatore;
 - d) la sintesi degli interventi successivi e della discussione;
 - e) i provvedimenti presi;
 - f) il dispositivo della decisione;
 - g) le votazioni effettuate.

Art. 9

Deposito della decisione e pubblicità delle deliberazioni

1. La decisione è pubblicata mediante deposito dell'originale negli Uffici di Segreteria dell'Ordine. Il Segretario provvede ad annotare in calce all'originale della decisione la data del deposito e quindi, entro i venti giorni successivi, a notificarne copia all'interessato e al Procuratore della Repubblica competente per territorio. Copia della decisione viene anche inviata, per conoscenza ed in forma resa anonima, all'Osservatorio permanente per il Codice Deontologico presso il Consiglio Nazionale.
2. Copia della delibera divenuta esecutiva è inviata all'esponente.
3. La deliberazione di sospensione, dopo essere divenuta esecutiva, viene annotata sull'Albo.

4. Il dispositivo della deliberazione di sospensione o di radiazione divenuta esecutiva è pubblicato, non più di una volta, sul notiziario dell'Ordine.

5. L'archiviazione degli atti dei procedimenti disciplinari viene effettuata inserendo la deliberazione originale nell'apposito archivio e copia della deliberazione medesima e di tutti gli atti ed i documenti ad essa connessi nel fascicolo personale dell'iscritto interessato. L'accesso a tali atti è riservato ai componenti del Consiglio dell'Ordine ed al personale di Segreteria; possono comunque richiederne copia il diretto interessato e l'Autorità Giudiziaria.

Art. 10

Impugnazione ed esecutività dei provvedimenti disciplinari

1. Le deliberazioni disciplinari possono essere impugnate, con ricorso al Tribunale competente per territorio, dall'interessato o dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale medesimo.

2. Il ricorso di cui al comma 1 deve essere proposto entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.

3. Le deliberazioni diventano esecutive quando non è stato proposto ricorso nel termine di cui al comma 2 ovvero quando il ricorso sia stato respinto con sentenza esecutiva ex lege.

Art. 11

Notificazioni e comunicazioni

1. Gli atti e i provvedimenti previsti dal presente Regolamento vengono notificati avvalendosi degli Ufficiali Giudiziari ovvero a mezzo del servizio postale e, in tal caso, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di irreperibilità, si provvede mediante affissione degli atti e dei provvedimenti per dieci giorni nella sede del Consiglio dell'Ordine e all'Albo del Comune dell'ultima residenza nota dell'interessato.

Art. 12

Astensione e ricusazione dei Consiglieri

1. I componenti del Consiglio dell'Ordine debbono astenersi:

- a) se hanno interesse nella vertenza disciplinare;
- b) se sono parenti o affini sino al quarto grado, ovvero conviventi, o colleghi di studio professionale o di unità organizzativa lavorativa dell'incolpato, del suo difensore o della parte denunciante;
- c) se hanno motivi di inimicizia grave o di forte amicizia con l'incolpato, con il suo difensore ovvero con la parte denunciante;
- d) se hanno deposto nella vertenza come testimoni;
- e) in ogni altro caso in cui sussistano gravi ragioni di convenienza e di opportunità, adeguatamente motivate.

2. I componenti del Consiglio dell'Ordine possono essere ricusati per i motivi stabiliti dal codice di procedura civile, in quanto applicabili. La ricusazione deve essere proposta al Consiglio con atto scritto, contenente la specificazione dei motivi e dei mezzi di prova, al più tardi prima che si dia inizio alla seduta di dibattimento disciplinare.

3. La dichiarazione di ricsuzione si considera come non proposta quando il Consigliere interessato, anche successivamente ad essa, dichiara di astenersi e l'astensione sia accolta.
4. La ricsuzione sospende temporaneamente il dibattimento disciplinare. La nuova data della seduta disciplinare è fissata dal Consiglio, nel rispetto dei termini e delle procedure previsti dal presente Regolamento, dopo la decisione sulla richiesta di ricsuzione. Alla seduta in cui si decide in merito alla ricsuzione non partecipano i Consiglieri ricsuti. Qualora il Consiglio accolga la richiesta di ricsuzione, il componente o i componenti ricsuti non intervengono nella seduta disciplinare.
5. I Consiglieri astenuti o ricsuti non vengono sostituiti. Nel caso in cui, a seguito di astensione o ricsuzione, venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, il caso e i relativi atti vengono trasmessi al Consiglio dell'Ordine competente che, in assenza di indicazioni da parte della legge 56/89, viene individuato attraverso l'applicazione analogica di quanto previsto dall'art. 1 disp. att. codice di procedura penale. Le decisioni al riguardo assunte dal Consiglio dell'Ordine viciniore devono essere trasmesse al Consiglio interessato, che le recepisce con propria deliberazione.

Art. 13

Giudizio disciplinare e giudizio penale

1. Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto al procedimento penale, sicchè la sussistenza di un procedimento penale non obbliga il Consiglio alla sospensione del procedimento disciplinare instauratosi per lo stesso fatto.
2. La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e del fatto che l'imputato lo ha commesso.
3. Ove invece i fatti siano riconosciuti con sentenza penale pronunciata a seguito di patteggiamento, essi non possono assumere rilevanza automatica nel giudizio disciplinare, in quanto privi di certezza legale tipica.

Art. 14

Prescrizione

1. Le infrazioni disciplinari previste dal Codice Deontologico si prescrivono nel termine di cinque anni dalla commissione del fatto.
2. L'inizio del procedimento disciplinare, coincidente con la deliberazione di cui all'art. 3, quarto comma, del presente Regolamento, sospende la decorrenza del termine prescrizione.

Art. 15

Sanzioni disciplinari

1. Ai sensi dell'art. 26 L. 56/89 le sanzioni disciplinari sono:
 - a) l'avvertimento - contestazione della mancanza commessa e richiamo dell'incolpato ai suoi doveri;
 - b) la censura - biasimo formale per la mancanza commessa;
 - c) la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non superiore ad un anno;
 - d) la radiazione dall'Albo, che può essere pronunciata quando l'iscritto abbia gravemente compromesso la propria reputazione e/o la dignità dell'intera categoria professionale;

2. I casi di recidiva, soprattutto se relativi a violazioni dei medesimi articoli del Codice Deontologico, possono essere considerati dal Consiglio sufficienti ai fini dell'irrogazione al medesimo iscritto di sanzioni disciplinari più gravi di quelle in precedenza irrogategli.

Art. 16 **Sospensione di diritto**

1. Oltre ai casi di sospensione dall'esercizio della professione previsti dal codice penale, comportano *ipso iure* la sospensione temporanea dall'esercizio professionale:

- a) l'emissione di un mandato o di un ordine di cattura;
- b) l'interdizione dai pubblici uffici o l'interdizione dalla professione per effetto di sentenza penale passata in giudicato;
- c) l'applicazione di una delle misure di sicurezza detentive di cui all'art. 215, secondo comma, nn. 2 e 3 del codice penale.;
- d) l'applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive di cui all'art. 215, terzo comma, nn. 1, 2, 3 e 4 del codice penale;
- e) la morosità per oltre due anni nel pagamento dei contributi dovuti all'Ordine. In tale ipotesi la sospensione, ai sensi dell'art. 26, secondo comma, L. 56/89, non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio dell'Ordine quando l'iscritto dimostra di aver corrisposto le somme dovute. Prima della scadenza del termine biennale di cui sopra il Presidente del Consiglio dell'Ordine provvede ad avvertire ed a sentire l'interessato, tranne che nei casi di comprovata irreperibilità.

2. La sospensione di diritto viene deliberata dal Consiglio dell'Ordine previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/90 e non richiede un apposito procedimento disciplinare.

3. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b), c) e d), comma 1, del presente articolo la sospensione dura sino a quando abbia efficacia il provvedimento giurisdizionale da cui è stata determinata.

Art. 17 **Radiazione di diritto**

1. Ai sensi dell'art. 26, terzo comma, L. 56/89, la radiazione è pronunciata di diritto quando l'iscritto, con sentenza passata in giudicato, è stato condannato a pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo.

2. La delibera di radiazione è preceduta dall'invio della comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/90.

Art. 18 **Reiscrizione dopo la radiazione**

1. L'iscritto radiato dall'Albo può, a domanda, essere reiscritto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 26, quarto comma, L. 56/89.

2. Sull'istanza di reiscrizione provvede il Consiglio in base alle medesime disposizioni previste per l'iscrizione.